REGOLAMENTO (CE) N. 895/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1994

recante modifiche al regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per le misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/93 [3], ha istituito norme contabili per le misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 3597/90, prevede l'utilizzo di un tasso trimestrale per la valorizzazione di certe quantità mancanti; che è necessario definire a quale data inizierà il primo trimestre da prendere in considerazione per ogni esercizio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 3597/90 viene aggiunto il capoverso seguente:

« A partire dall'esercizio 1994 la data di inizio del primo trimestre è quella dell'inizio dell'esercizio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.
[2] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.
[3] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 89.